# REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE

APPROVATO con Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 21 maggio 2003

#### ART.1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

2. Il presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di pubblico passaggio, a quelle a servizio di impianti sportivi comunali ancorchè gestiti da terzi, a quelle di interesse pubblico di pronto soccorso e ad attività di interesse pubblico di tipo culturale, associativo, fieristico, informativo, di rilascio ticket o biglietterie in genere e quant'altro di interesse dell'amministrazione comunale o altri Enti pubblici territorialmente competenti nel territorio comunale.

3. Le costruzioni temporanee di cui al precedente comma 2) vengono autorizzate previo parere preventivo del settore urbanistica- edilizia privata, eventualmente sentita la Commissione Edilizia Integrata comunale.

4. Il parere preventivo di cui al comma 3) non è necessario per costruzioni temporanee richieste per un periodo inferiore a 180 giorni e per le costruzioni ad uso di cantiere e di servizio.

#### ART.2 - COSTRUZIONI TEMPORANEE - NOZIONE.

1. Le costruzioni temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione, così come disposto dall'art. 3 del D.P.R 380/01 – testo unico sull'edilizia

## ART.3 - ATTI ABILITANTI ALLA REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONI TEMPORANEE.

- 1. Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate ad apposita autorizzazione amministrativa da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
- 2. Quando l'intervento per le sue caratteristiche, abbia un evidente impatto ambientale, estetico, etc. occorre acquisire il parere della C.E.I. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione deve essere negata...

### ART.4 - AMBITO TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI.

- 1. Le costruzioni temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi continuativi; fanno eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5.
- 2. L'autorizzazione indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree.
- 3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi oppure la stessa può essere rinnovata nel rispetto dell'utilizzo di cui al precedente articolo 1) e nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 2)
- 4. La realizzazione di costruzioni temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. La realizzazione di costruzioni temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività

pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico.

5. Nei casi di cui al precedente comma 4 l'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta.

## ART.5 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO CANTIERE E DI SERVIZIO

- 1. L'autorizzazione amministrativa per l'installazione di baracche di cantiere e/o servizi igienici temporanei di cui alle normative vigenti per la tutela e salute dei lavoratori, non è necessaria in quanto è subordinata al solo possesso di titolo edilizio (permesso di costruire e/o D.I.A.) ed è consentita per il periodo di validità di tali atti. L'installazione di baracche di cantiere e/o servizi igienici temporanei di cui alle normative vigenti per la tutela e salute dei lavoratori per l'esecuzione di opere edilizie che non necessitano alcun titolo edilizio è altresì consentita senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione al servizio edilizia privata della natura dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.
- 2. La realizzazione di manufatti di servizio del personale di cantiere, quali mense o dormitori, è subordinata a autorizzazione amministrativa del Dirigente del servizio edilizia privata: tale autorizzazione ha la stessa validità temporale del titolo edilizio.

## ART.6- COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO SPORTIVO

- 1. Le costruzioni temporanee ad uso sportivo e di servizio alla attività sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal P.R.G. allo svolgimento di dette attività.
- 2. Nel caso tali costruzioni debbano realizzarsi su aree non di proprietà comunale, l'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata che stabilisce il termine di validità della stessa.
- 3. Qualora l'utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. In tal caso la polizza fidejussoria di cui al successivo art.10 ha la medesima validità temporale dell'autorizzazione.

## ART.7-COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI.

- 1. Il termine di validità dell'autorizzazione per costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive)è limitato alla durata della manifestazione che deve essere predefinita e certa.
- 2. Le costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai venticinque giorni consecutivi non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a semplice comunicazione con indicazione dei termini di inizio e fine della manifestazione.

#### ART.8 - DOCUMENTAZIONE E GARANZIE.

- 1. Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare presso la direzione competente al rilascio, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione sotto elencata:
  - a. domanda in carta semplice a firma del richiedente l'autorizzazione e del proprietario dell'area:
  - b. planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
  - c. rappresentazione grafica del manufatto;

d. documentazione fotografica dei luoghi;

e. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;

E. perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla

precedente lettera e sul loro costo;

g. polizza fidejussoria, bancaria, per l'importo della perizia di cui alla precedente lettera, o comunque fissata dalla direzione in relazione alla entità o consistenza delle opere, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lett.f).

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio tecnico competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi...

- 2. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio delle vigenti leggi. In tal caso , decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere sarà escussa la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.
- 3. La fideiussione non si rende necessaria se la realizzazione della costruzione temporanea viene eseguita dall'amministrazione comunale o altro Ente pubblico

#### ART.9 - SANZIONI.

- 1. Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa di €. 1.000.00.
- 2. Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio delle vigenti leggi.

## ART.10 - NORMA TRANSITORIA

- 1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano anche alle costruzioni temporanee esistenti al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data.
- Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero l'autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, esse, previa diffida da parte dell'Amministrazione, devono essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui alle vigenti leggi.